

ROMA



Municipio IV
Servizio II - Viabilità

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI SANTA MARIA
DELL'OLIVO – OP 1802890001 - ANNO 2018 Primo Stralcio
Importo € 500.000,00 (inclusa I.V.A.)**

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il progettista

Municipio IV
Via di Scorticabove, 77 - 00156 Roma
Telefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 699605804
www.comune.roma.it

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

Funz. Ing.

Stefano Fusco

ART. 1

Il presente capitolato ha per oggetto i lavori da realizzare, finalizzati alla riqualificazione di Via Santa Maria dell'Olivo, a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Le opere tecnicamente identificate e descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – di seguito denominato CSA - e nei prezzi unitari consistono negli interventi di progetto.

L'esecutore, preso atto della natura del presente CSA, si impegna a stipulare il relativo contratto con la stazione appaltante, e ad eseguirne le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione delle opere.

Roma Capitale, come sopra rappresentato, affida al CONTRAENTE, che accetta, il presente CSA.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nel suddetto Schema di Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto, e sarà regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate, che, conosciute ed accettate dal CONTRAENTE, costituiscono parte integrante del presente contratto, dagli elaborati tecnici depositati in atti presso l'Area Tecnica del Municipio IV, dagli atti della gara, nonché dal Capitolato Generale d'Appalto dei L.L.P.P. del quale il CONTRAENTE dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.1341 del Codice Civile e le cui disposizioni s'intendono espressamente trascritte nel presente contratto.

Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione Tecnica del Municipio IV di Roma Capitale, nel corso dell'appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnico amministrativi.

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione di Via Santa Maria Dell'Olivo, per la somma a base di gara di: **€ 403.044,35 (quattrocentotremilazeroquarantaquattro/35) esclusa I.V.A.**

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha vigore dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, la durata dei lavori è prevista per un massimo di **180 gg** e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in termini di armonizzazione contabili.

RESPONSABILE DELL'APPALTO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di appalto, il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare a Roma Capitale le generalità del "Responsabile dell'appalto" e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il "Responsabile dell'appalto" rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la direzione lavori di Roma Capitale le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESSE - VARIAZIONI AL PROGETTO


L'importo a base di gara al netto d'I.V.A. ammonta a **€ 403.044,35 (quattrocentotremilazeroquarantaquattro/35) esclusa I.V.A.** per opere a misura soggette a ribasso d'asta, **€ 17.540,00 (diciassettemilacinquecentoquaranta/00) esclusa I.V.A.** di somme per la sicurezza ed **€ 18.000,00 (diciottomila/00) esclusa I.V.A.** per opere in economia.

2

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al CONTRAENTE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi, tutti assunti con il presente contratto, è fissato, al netto del presente ribasso, in € _____ oltre ad € per oneri della sicurezza, per un totale di € _____ ed è pari all'-----% dell'importo dei lavori.

QUADRO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI SANTA MARIA DELL'OLIVO		Primo Stralcio	
A	Lavori		
A.1	Lavori a misura (I.V.A. esclusa; importo soggetto a ribasso d'asta e comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa)	€	367.504,35
A.2	Oneri per la sicurezza D. Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta (I.V.A. esclusa)	€	17.540,00
A.3	Lavori in economia (I.V.A. esclusa)	€	18.000,00
Totale importo a base di gara (I.V.A. esclusa)		€	403.044,35
I.V.A. 22% (su A.1+A.2+A.3)		€	88.669,76
Totale		€	491.714,11
Art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (attività interne all'Amm.ne Comunale)		€	8.060,89
Contributo ANAC		€	225,00
Importo complessivo		€	500.000,00

L'importo complessivo ammonta a:
€ 500.000,00 (cinquecentomila/00) compresa I.V.A.

Per l'incidenza percentuale della mano d'opera si fa riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11.12.1978, emanato ai sensi dell'articolo n. 1 della legge 17.02.1978, n. 93. che si riportano di seguito:

TABELLE D.M. 11.12.1978					
TAB	DESCRIZIONE	Operaio specializzato	Operaio specializzato	Operaio specializzato	% INCIDENZA MANO D'OPERA
4	Opere stradali	1	1	1	36

CALCOLO INCIDENZA E COSTO DELLA MANO D'OPERA € 132.301,57

I lavori che formano oggetto dell'appalto appartengono alla **categoria OG3 – classifica II**.
Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto.

Il valore del precedente quadro economico indica l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, che si intende affidare con il presente appalto.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento





Si precisa che tutte le lavorazioni dovranno garantire il rispetto degli standard di sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali, attraverso l'utilizzo di materiali ad impatto limitato per l'ambiente.

Eventuali necessità di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere quantitativo o qualitativo, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 e del successivo art. 17 del presente C.S.A. nonché dal D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010.

Rimane comunque la facoltà, prevista dall'art. 109 del D. Lgs. n° 50/2016, della stazione appaltante di recedere in qualunque tempo dal contratto ed in tal caso l'Appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso articolo.

ART. 3

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere da eseguire sono quelle desunte dal CSA, dal computo metrico e dagli elaborati grafici di progetto. I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

Si prevedono le seguenti principali lavorazioni:

1. Opere di cantierizzazione;
2. Scavi e movimenti terra;
3. Rimozioni e demolizioni;
4. Opere edili;
5. Pavimentazioni stradali;
6. Pavimentazioni in basalto e travertino;
7. Opere a verde e arredo urbano;
8. Opere di completamento;

ART. 4

DESCRIZIONE DEI LAVORI – CLASSIFICHE E CATEGORIE

Ai fini di quanto disposto dall'Allegato A del DPR 207/2010, i lavori che formano oggetto dell'appalto, illustrati nei documenti del presente capitolato speciale e negli elaborati progettuali, appartengono alla seguente categoria, della quale vengono desunte le stime relative alle somme delle categorie di lavori, calcolati sulla base dei dati storici per analoghi appalti.

OG3	STRADE		Classifica: II ^a
	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA MARIA DELL'OLIVO, DEMOLIZIONI, PAVIMENTAZIONE STRADALE E PAVIMENTAZIONE IN BASALTO E TRAVERTINO, ARREDO URBANO E OPERE IN CLS		367.504,35
	OPERE IN ECONOMIA		18.000,00

4

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

	ONERI SICUREZZA		€ 17.540,00
		SOMMA IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 403.044,35

Categoria prevalente: **OG3** importo **Classifica II**

Per tale categoria il concorrente, dovrà essere in possesso della qualificazione per l'esecuzione dei lavori. Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a misura, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

ART. 5

OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere, previste con rimborso a fatture, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio.

L'Amministrazione procederà al pagamento della prestazione ordinata a fronte di fatture quietanzate, vistate dalla D.L. e autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

ART. 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro, vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normati.V.A. Ministero dei BBCC, ISO (International Organization for Standardization) e per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.22/97 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/99.

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e D.M. infrastrutture del 14.1.2008 e Circolare Infrastrutture del 2.2.2009, n. 617 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982, nonché del D.L. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive integrazioni, del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati a regola d'arte e completi di ogni accessorio necessario per la piena funzionalità degli stessi. Le norme e i criteri esecutivi di seguito richiamati sono indicativi delle

Il progettista

L'Impresa

Il Responsabile del Procedimento

caratteristiche richieste e le eventuali assenze di richiami specifici non giustificheranno in alcun modo il mancato rispetto da parte della ditta esecutrice di normative vigenti al momento della esecuzione.

L'appaltatore dovrà fornire e montare in opera tutti i materiali, le apparecchiature, gli accessori, per renderli perfettamente funzionanti e funzionali e completi in ogni sua parte e nel loro complesso.

In particolare:

I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo, misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato, salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzioso" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

ART. 7

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Integrano la disciplina dell' appalto, anche se non allegati:

- Il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016;
- La legge 741/81, Legge 486/97, DPR 252/98;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 cioè il D.P.R. 207/2010, ss.mm.ii..
- Le Direttive e i Regolamenti ANAC in materia di Appalti e Concessioni;
- Il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 oggi modificato D.P.R. 207/2010, ss.mm.ii.
- Il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale;
- Il D.Lgs. n. 81/2008
- Il Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori ai sensi del D.L. 81/2008;
- Il piano operativo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008;
- I prezzi unitari sono dedotti dalla Nuova Tariffa dei LL.PP. anno 2012 (redatta dal Provveditorato ai LL.PP della Regione Lazio e dal Comune di Roma approvata con Delibera G.C. n. 197 del 2013) oltre ai nuovi prezzi allegati al CSA;
- Elenco prezzi;
- Stima incidenza della manodopera;
- Computo metrico estimativo;
- Norme UNI – CEI

ART. 8

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio in Roma.

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell' appalto dovrà essere comunicato all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento. L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art.30, punto 2.

ART. 9

GARANZIE

Garanzia provvisoria (per la partecipazione alla procedura)

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

La garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2006, è calcolata pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori (base d'asta e oneri della sicurezza).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventi.V.A. escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Garanzia definitiva

Al momento della sottoscrizione del contratto di appalto relativo al presente lotto, od in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura dell'eventuale danno deri.V.A.nte dal mancato o inesatto adempimento, l'aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria, l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e della rinuncia all'eccezione dell'art. 1957 co. 2 del Codice Civile.

La garanzia fidejussoria definitiva del 10%, va aumentata di tanti punti percentuali pari ai punti che eccedono il ribasso d'asta del 10%, l'aumento della garanzia fidejussoria è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico. Il residuo 20% è svincolato secondo la normativa vigente art. 103, comma 5, D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.2 del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall'Istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l'Amministrazione o soggetto appaltante.

Ai sensi dell'art.103 co.6 del D. Lgs 50-2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



Ai sensi dell'art. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, è fatto obbligo all'esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

a) Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione

A norma dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

b) Requisiti di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell'articolo 45, del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo verticale, così come previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.

ART. 10
ASSICURAZIONI

E' onere dell'appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, stipulare le seguenti polizze assicurative in conformità agli "schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare:

- 1) Provvedere all'assicurazione C.A.R. per il massimale di euro 500.000,00 contro i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, attraverso l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltante, di polizze relative;
- 2) Provvedere all'assicurazione RCT per il massimale di euro 1.000.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.

La Polizza di cui ai precedenti commi, così come previsto all'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere costituita e consegnata alla stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, dovrà coprire l'intero periodo dell' appalto, dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; dovrà altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'aggiudicatario del presente lotto possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto.

La Polizza di cui ai precedenti commi, così come previsto dall'art.103 comm.9 del D.Lgv.50/16 e ss.mm.ii, dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentate.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



ART. 11

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Condizioni generali

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgv.50/16 e ss.mm.ii. il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto è consentito, nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

E' comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto: le opere di cui all'art. 105 comma 3 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e, in base a quanto previsto dall'art.216 comma 15 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, le "strutture, impianti e opere speciali" come definite dall'art. articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art.89 comma 11 del D.Lgs n°50/2016.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

In particolare, l'impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei Lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n° 50, del 18 aprile 2016, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.83 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
- d) Che l'affidatario del subappalto o del cottimo, non ricada in nessuno dei casi previsti dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016;
- e) che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. **Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;**
- f) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore ai venti

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- g) che l'Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo allegghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Lavori, anche attraverso l'Ispettorato del Lavoro e dell'Osservatorio Comunale sugli appalti di lavori, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, l'appaltante, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica una multa corrispondente al 5% del corrispettivo dell'appalto. L'appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l'inadempienza all'Autorità competente riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere, nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l'appaltatore possa fare opposizione di sorta. Ai sensi dell'art.105 co13 del D. Lgs 50-2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Con la sottoscrizione del contratto d' appalto, del quale il presente capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e sostanziale, l'appaltatore medesimo prende atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al DLgs. n.50/2016 art.105 comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra.

In base a quanto previsto dall'art.105 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, il soggetto affidatario del Contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016.
- d) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- e) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relati.V.A. richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

2. Condizioni aggiuntive:

- a) L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa V.A. e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- b) L'Appaltatore è tenuto a **trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari**, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti del D.Lgs n.159 del 6 settembre 2011 e successive modificazioni.
- c) L'Amministrazione Comunale, per il tramite del **Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all'Osservatorio Comunale sugli appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici** con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A e l'attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.
- d) L'Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della sicurezza) prima dell'inizio dei lavori e presentarle all'approvazione del coordinatore per la sicurezza.

ART. 12 ANTIMAFIA

Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore superi i 150.000 Euro, dovranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e ss.mm.ii.". La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma". Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura, dovrà essere cura dell'impresa produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all'art. 85 del D.Lgs n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., la prescritta "comunicazione".

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



Alternativamente la "comunicazione" del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto preinteressato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all'acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.

Nel caso si proceda all'affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto.

Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d'urgenza, l'Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertate successivamente, di cause ostative di cui alla citata legge 575/65 e s.m.i., l'Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione della parte rimanente delle opere.

Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate di cui all'art. 10 comma 7 DPR 252/98.

Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 dell'art. 10 e dal comma 1 dell'art. 12 del DPR 252/98.

ART.13

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

L'appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D.Lg.vo 81/2008

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e all'ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il progettista

Municipio IV

Via di Scorticabove, 77 - 00156 Roma
Telefono +39 06 69605801/602 Fax +39 06 699605804
www.comune.roma.it

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



Inoltre, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definita V.A., dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativi V.A. all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

- L'Appaltatore dovrà essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali, almeno per il periodo di cinque anni precedenti alla stipulazione del contratto;
 - L'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni di cui al D.Lg.vo 81/2008
- L'Appaltatore e' inoltre obbligato a rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionali e provinciali del lavoro e al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC che deve essere richiesto e presentato alla Stazione Appaltante da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori entro e non oltre 120 giorni.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo previste dal contratto;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'I.N.A.I.L., dall'INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si procederà all'esclusione dalla gara.

Nell'ipotesi di accertamento successivo allo svolgimento della gara o alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 14

CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

a) Consegna dei lavori- Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi

Dopo la stipula del contratto d'appalto, il responsabile unico del procedimento, entro 45 giorni dalla stipula, autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori afferenti ciascun contratto applicativo conseguente all'appalto del presente lotto, che sarà certificata mediante formale verbale, redatto in duplice copia e in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori e all'appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 30 punto 1.3 lett. a).

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o in caso di inadempienza, al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo, come già specificato al punto 2 lett. a) dell'art. 11 "Disciplina del subappalto". Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all'art. 30 punto 1.3 lett. a).

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori trasmette copia del relativo verbale al Rup e dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori in base al progetto esecutivo posto a base di gara.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro e non oltre 180 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori.

Qualora la data di consegna venisse prorogata, ed in ogni caso la tempistica sarà in funzione anche dell'esaurimento fondi a disposizione.

14

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento





L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta, con le modalità di cui al successivo art. 16.

b) Consegne parziali

Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove l'ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo redatto dall'Impresa, approvato dal Direttore dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento, non si hanno spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nella ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi sessanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma operativo dei lavori, di cui al comma precedente, senza che si sia provveduto, da parte dell'appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette, applicandosi, in tale caso, negoziabilmente, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiori all'1% dell'importo netto contrattuale delle opere non eseguibili.

Qualora l'istanza di recesso dell'Appaltatore non venga accolta, questi avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Il compenso di cui sopra verrà liquidato all'Appaltatore in occasione del primo stato d'avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i sessanta giorni di cui sopra, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziabilmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere nei termini di cui al precedente punto a) paragrafo 5, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso all'area, sia il rispetto delle indicazioni del Direttore dei lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 547/55, 164/56 e 303/56 e del decreto legislativo 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità ed alle caratteristiche localizzative, anche alle norme del regolamento edilizio e di igiene e alle altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Roma, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi nel rispetto del programma operativo di esecuzione, da egli redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, indicato al precedente punto a) del presente articolo, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

c) Sospensioni

c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall'A.C.

Le sospensioni parziali o totali delle singole lavorazioni, già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel programma indicativo dei lavori predisposto dall'A.C., non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa V.A. e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta, né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall'A.C. e dal programma operativo dell'impresa. (art. 107 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

16

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

ART. 15

PROGRAMMA DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori dell'Amministrazione Comunale, così come modificato e integrato dal Programma Operativo di Attuazione, redatto dall'Impresa entro il termine di gg. 10 dalla consegna ed accettato dalla D.L. d'intesa con il Responsabile del Procedimento. **In caso di RTI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nel RTI, così come dichiarato in fase di gara.**

Entro 10 gg. dalla consegna dei lavori l'Impresa presenterà alla Direzione Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo, predisposto dall'Amministrazione.

In caso di ATI, il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell'ATI, così come dichiarato in fase di gara

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro 15 gg dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 gg, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento.

Decorsi 10 gg dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato e con apposito verbale concordato con il Direttore dei Lavori si formalizzerà.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel Programma Indicativo dei lavori ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita all'art.30 punto 1.3) lett. d).

L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei criteri di organizzazione che l'autorità scolastica prevede per garantire la continuità di proprio servizio;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



ART. 16

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - COLLAUDO - CONTO FINALE RATA DI SALDO - MANUTENZIONE

a) Ultimazione dei lavori - Certificato di ultimazione lavori

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori sono stabiliti in 180 gg naturali e consecutivi.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti come da contratto d'appalto, si darà atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza del contratto d'appalto, si darà atto, mediante "certificato di ultimazione lavori", attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell'appalto.

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata, ovvero comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale provvede, entro 5 gg dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, sottoscritto anche dall'Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio Comunale sugli appalti.

La verbalizzazione o comunicazione dell'ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l'appalto e in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a), il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dai materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali di cui all'art. 30 punto 1.3) lett. e).

b) Collaudo e/o Certificato Di Regolare Esecuzione

Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50-2016, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.

Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera.

Per tutti i lavori oggetto del presente appalto, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo con il provvedimento di approvazione, ovvero decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

c) Conto finale

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione.

Qualora l'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata, trasmessa al Responsabile del Procedimento, che provvederà ai sensi del successivo art. 33.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 201 del D.P.R. 207/2010, entro trenta giorni dall'invito che il

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso all'organo di collaudo a cura del Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione finale.

In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

d) Rata di saldo

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103 co.6 del D. Lgs 50-2016 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

La garanzia copre le difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di collaudo provvisorio e denunciati nel periodo di durata della garanzia.

L'escussione avverrà nel caso in cui fossero rilevati difformità o vizi dell'opera non emersi in sede di collaudo. L'importo dovuto dall'impresa contraente sarà pagato dal garante entro il termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.

La garanzia ha efficacia dalla data di autorizzazione al pagamento della rata di saldo e si svincola automaticamente decorsi due anni dalla data emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

e) Manutenzione

Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o di emissione del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 .

Qualora per esigenze dell'Amministrazione, debba procedersi all'utilizzo in tutto o in parte delle opere già realizzate, si procederà, per le opere suddette, alla consegna in sorveglianza agli uffici competenti.

La consegna avrà luogo a tutti gli effetti (anche per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti, conseguenti all'utilizzazione dei manufatti già realizzati) e dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei Lavori attestante la avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico ai sensi della legge n. 1086/71, e del D.M. Infrastrutture 14.1.2008 e relati.V.A. Circolare esplicat.V.A. n. 617 del 2009.

Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio dei lavori l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, l'Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art. 30 punto 1.3) lett. f), riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

Entro 15 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio o di emissione del certificato di regolare esecuzione, l'opera eseguita verrà consegnata per l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 17

VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A MISURA - VARIANTI

19

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:

a) Valutazione dei lavori a misura

Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate in base all'Elenco prezzi delle voci relative alle varie categorie di lavori cui sarà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore con le modalità contenute nelle "Avvertenze e Norme per la misurazione delle opere" di cui alla Tariffa adottata dal Comune di Roma Capitale anno 2012 adottata con delibera G.C. 197/2013 del 08.05.2013 decurtati del ribasso d'asta offerto.

Per le sole lavorazioni non contemplate nella tariffa del Comune di Roma anno 2012 si fa riferimento a quanto stabilito al successivo art. 35 del presente Capitolato.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell'opera.

Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

La contabilità dei lavori dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. La compilazione dei libretti delle misure è compiuta attraverso la registrazione delle misure rilevate in contraddittorio direttamente in cantiere dal personale incaricat. I fogli stampati e numerati devono essere firmati dal Rup e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.

b) Varianti

Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti all'appalto del presente lotto di carattere qualitativo e quantitativo al progetto così come previste dall'art. 149 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi così come previsto all'Art. 35 del presente Capitolato.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'appalto del presente lotto se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dal D. Lgs 50/2016.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo conseguente all'appalto del presente lotto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.


Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo conseguente all'appalto del presente lotto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto


Il progettista

L'impresa


Il Responsabile del Procedimento

individuare nei singoli contratti applicativi conseguenti all'appalto del presente lotto, e che non comportino un aumento dell'importo del singolo contratto applicativo conseguente all'appalto del presente lotto.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo conseguente all'appalto del presente lotto.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

Nel caso di "presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale") la descrizione del responsabile unico del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

Per le sole ipotesi previste dal D Lgs 50-2016, la stazione appaltante durante l'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo conseguente all'appalto del presente lotto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'appalto del presente lotto, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori in sede di progettazione.

COSTO DELLA SICUREZZA

Il costo della sicurezza è determinato in base al computo analitico complessivo dei lavori come da elaborati di progetto.

Ad ogni certificato di pagamento sarà calcolato il costo della sicurezza in proporzione ai lavori eseguiti. Il ribasso sarà applicato esclusivamente alla differenza tra l'importo complessivo dei lavori ed il costo della sicurezza. Eventuale variazioni ai piani di sicurezza, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008, accertate dal Coordinatore per la sicurezza e dal Direttore dei Lavori, non comporteranno variazioni al costo della sicurezza.

L'importo complessivo dei lavori sarà determinato secondo le modalità previste dal presente articolo con l'evidenza che ogni prezzo di elenco prezzi e di tariffa è comprensivo dei costi della sicurezza sulla quale non sarà applicato il ribasso d'asta.

ART. 18


OPERE IN ECONOMIA

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno corrisposte, per

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione.

Tali costi saranno incrementati del **26,50%** per spese generali ed utili dell'Impresa.

Le suddette maggiorazioni saranno soggette al ribasso contrattuale.

ART. 19

PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E SALDO

Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a **€ 100'000,00** valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso offerto e delle ritenute di legge; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare previa sottoscrizione di assicurazione biennale postuma a garanzia dei lavori eseguiti, per un importo pari a quello dell'ultima rata di acconto I.V.A. compresa.

Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e sommando gli importi relativi ai lavori a corpo e a misura così come definiti dal presente Capitolato e relativi allegati.

L'ammontare lordo delle opere, detratto l'importo relativo agli oneri per la sicurezza è assoggettato al ribasso d'asta.

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori indicativo e dal programma operativo dell'Impresa di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta per cento).

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

In sede di ammissione dei SAL, il Direttore dei Lavori dovrà altresì verificare il rispetto della ripartizione percentuale dei lavori tra le singole imprese raggruppate in RTI.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

In sede di SAL l'appaltatore è inoltre tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell'appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell'Appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l'Appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del C.C.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

ART.20

DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.

Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch'essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell'impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi art. 22, 23, 24, e 25.

ART.21

CONDOTTA DEI LAVORI

Nella esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

In caso di RTI, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto dichiarato nel programma, circa le quote di partecipazione delle singole imprese

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni, saranno date all'Appaltatore, per iscritto.

Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

L'Appaltatore, che si rifiuti di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio, sarà passibile della penalità di cui all' art. 30 punto 2.

L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.

Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto del Comune, materiali e mano d'opera che saranno compensati con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisori e le strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all'art. 23 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d'intesa con l'Appaltatore, il quale ne resterà l'unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.

I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva ogni facoltà d'indagine e di sanzione in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del tecnico nominato Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'Impresa, qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure, dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggotamento ecc.

I lavori si svolgeranno anche in soggezione di svolgimento di attività di altra Impresa, condizione che non deve dare atto a richieste di maggiori oneri.

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, anche in soggezione di svolgimento delle attività scolastiche, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o la Direzione Lavori lo ritenga necessario per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, previa congrua determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori negli orari suddetti.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.

Infine, l'appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell'Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento.

ART. 22

PIANO PER LA SICUREZZA

Per le opere di cui in oggetto è stato redatto un piano di sicurezza e coordinamento applicabile alle lavorazioni che andranno svolte nel corso dell'appalto.

L'aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi in funzione dell'appalto del presente lotto, o nel caso di A.T.I. o Consorzio, l'Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato precedentemente alla consegna dei lavori e in caso di consegna ad urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, redige e consegna alla stazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro in relazione al singolo contratto applicativo conseguente all'appalto del presente lotto;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del singolo cantiere e nell'esecuzione dei lavori per ciascun contratto applicativo conseguente all'appalto del presente lotto, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale, ovvero del piano di sicurezza e coordinamento generale come integrato in relazione al singolo contratto applicativo.

Il piano di sicurezza e di coordinamento generale, nonché i singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi formano parte integrante del contratto di appalto/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati ai sensi dell'art. 137, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

24

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

Il programma dovrà contenere la specificazione delle imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse nell'RTI.

L'Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all'affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi in funzione dell'appalto del presente lotto, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento generale loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in cui si colloca l'appalto e cioè:

- Che il Committente è Roma Capitale e per essa, in forza delle competenze attribuitegli, il Direttore dell'Area Tecnica del Municipio IV.
- Che le funzioni di Responsabile dei Lavori, a ciò incaricato dal Committente, unitamente ai compiti che il D.Lgs. n.81/2008 consente di attribuire al medesimo (artt.90 e 93 del D.Lgs. 81/2008) sono assolti dal Responsabile del Procedimento.
- Che laddove sarà necessario, il Coordinatore per l'esecuzione sarà nominato dal Responsabile dei lavori entro la data di inizio degli stessi.
- Di aver adeguato le proprie offerte di partecipazione alla gara, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, assommano all'importo evidenziato nel quadro economico dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale.

L'Impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dal d.lgs. n. 81 del 2008, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro

25

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente, (i certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere);

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassetture, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intenda impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommersibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il Piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell' appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- **Il Progettista della sicurezza:** la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- **L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere:** la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell' appalto.

Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custodita dalla Stazione Appaltante e dal direttore dei lavori, sarà mantenuta presso il cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il Piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

ART. 23

DIRETTORE DI CANTIERE


Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- del personale presente nel cantiere per lo svolgimento delle lavorazioni. A tale proposito il Direttore di Cantiere è tenuto a presentare giornalmente la lista del personale autorizzato a operare per i lavori, per le ditte fornitrici e per qualsiasi altro soggetto dovesse accedere o essere presente nel cantiere. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento a vista e comunque obbligato a firmare i movimenti di entrata e di uscita su un apposito registro che verrà istituito presso il cantiere. A sua volta il Direttore di Cantiere è tenuto ad istituire un analogo registro per ogni eventuale comparazione ogniqualvolta e per qualsivoglia motivo si dovesse rendere necessario o dovesse essere richiesto un controllo dalla Direzione dei Lavori.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento





- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell' appalto;
- della conduzione dell' appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, da parte di tutte le imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un'adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica, in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.

Il Direttore di cantiere dovrà inoltre curare:

- a) che il Piano di Sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all'art. 23, sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione delle lavorazioni;
In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del coordinatore per l'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
- b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Comunale;
- c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 25 "Controllo del personale impiegato in cantiere", nonché la L. 248 del 04.08.2006;
- d) che il personale in cantiere sia tutto perfettamente identificabile con le modalità del successivo art.25 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
- e) il Direttore di Cantiere è inoltre tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.

ART. 24

CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti ed è comunque tenuto a curare tutti gli adempimenti di cui alla L. 248 del 04.08.2006.

L'Appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nel cantiere, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità.

In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l'Appaltatore è tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.

Gli elenchi del personale di cui sopra dovranno essere sempre in possesso del Responsabile del Cantiere ed essere esibiti, su richiesta, al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei Lavori, nell'informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell'Appaltatore, la penale prevista nel successivo articolo 30 punto 1.5, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere firmati dall'Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.

ART. 25

ONERI VARI

- a) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri, in quanto valutati dall'Appaltatore in sede di offerta come compresi e compensati nel ribasso;
- il progetto costruttivo degli impianti idrico sanitario ed antincendio, impianto termico ed impianti elettrici per i quali deve essere rilasciata la certificazione di conformità ai sensi del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i., nonché di tutte le altre opere previste nell'appalto al fine della cantierizzazione;
- Lo svolgimento delle lavorazioni in soggezione di altra Impresa non darà atto alla corresponsione di compensi aggiuntivi.
- 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni dell'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
 - 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
 - 3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
 - 4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
 - 5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
 - 6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
 - 7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.

28


Il progettista

L'Impresa

Il Responsabile del Procedimento

- 8) Le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall'A.C. e dal piano operativo dell'Impresa.
- 9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera.
- 10) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
- 11) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dei lavori.
- 12) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
- 13) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall'A.C. e dal Piano operativo dell'impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
- 14) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempreché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi.
- 15) Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
- 16) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall'A.C. e del Piano Operativo dell'Impresa.
- 17) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature;
- 18) La fornitura per i componenti dell'ufficio di Direzione Lavori di idonei dispositivi di protezione individuale, calzature, caschi, guanti, da utilizzare nel corso delle periodiche visite in cantiere.
- 19) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente.

Il progettista


Municipio IV
Via di Scorticabove, 77 - 00158 Roma
Telefono +39 06 69605801/602 Fax +39 06 69605804
www.comune.roma.it

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento





- 20) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'appalto, etc..
- 21) E' inclusa la restituzione degli elaborati grafici degli elaborati tecnologici (Impianti idrico-sanitari, elettrico, termico ecc.) realizzati a corredo delle relative dichiarazioni di conformità.
- 22) Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
- 23) Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere fornite le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all'eseguito (as built) in scala adeguata e completi di relazione e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite. Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su carta lucida e supporto informatico.
- 24) Le spese e gli oneri per provvedere per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura ed alla fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software di ultima generazione, per la completa gestione dell'appalto, compatibili con quelli in uso nella stazione appaltante (con relativa licenza d'uso), ivi inclusi materiali di consumo e manutenzione (software per la contabilità).
- 25) Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.
- 26) Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
- 27) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.
- 28) **Messa a disposizione di n°1 autovettura a 4 posti, con autista, per il trasporto del personale dell'Amministrazione addetto alla Sorveglianza e gestione dell'appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell'appalto per n° 2 (due) giorni alla settimana, di cui n.1 dalle 8.00 alle 14.00 e n. 1 dalle 8.00 alle 17.00 (Deliberazione di C.C. n° 58/1999).**
- 29) Sono comprese tutte le spese, anche assicurative, compresa l'assicurazione a favore dei terzi trasportati, relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell'automezzo, il quale sarà reso in favore dell'Amministrazione ed a carico dell'appaltatore in base all'orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare ed eventualmente regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le OO.SS. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. È comunque fatta salva la facoltà dell'appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell'appaltatore stesso. In tal caso dovrà essere consentita all'Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a garantire e manlevare l'Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra e ad assicurare i terzi trasportati per ragioni di servizio.
- 30) Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori il quale ne definirà colore, dimensioni e finiture; in particolare dovranno essere sottoposte alla D.L. adeguate campionature, almeno in numero di tre per ogni materiale di finitura, almeno trenta giorni prima dell'esecuzione della relativa lavorazione attendendo, in ogni caso, le decisioni della D.L. stessa.
- 31) Tutte le spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati dall'Amministrazione Appaltante atte ad accertare la qualità e le caratteristiche dei materiali e manufatti ed all'ottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi, conglomerati cementizi, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le modalità riportate nel

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



regolamento di attuazione e rispettivamente nelle Leggi nn° 1086/71 e 10/91 e D.M. 412/93, nonché quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuoco ovvero alla presenza di specifici componenti, quali per esempio l'amianto.

32) Tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere ed impianti da effettuarsi, su ordine della Direzione lavori, sia durante il corso che al termine dei lavori, con relative spese per la messa a disposizione dell'occorrente personale nonché per la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibile, ecc.

33) Tutte le spese per saggi e prove da effettuarsi sul terreno, che potessero necessitare, al fine della scelta e del dimensionamento di fondazioni o muri di sostegno, da eseguirsi a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici qualificati.

34) Tutte le spese per prove su strutture in genere, secondo le richieste della Direzione lavori, da eseguirsi anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le spese per prove, accertamenti e verifiche da effettuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed amministrativi. In particolare: esecuzione di prove su elementi costruttivi, strutturali, esecuzione di prove sulle opere edilizie e di ingegneria civile.

35) Tutte le spese per la condotta e assistenza tecnica dei lavori per tutta la durata degli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Appaltante i tecnici iscritti ai relativi Albi professionali ai quali affidare lo sviluppo dei particolari e dei dettagli costruttivi sulla scorta del progetto redatto e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

36) Pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell'Appaltatore, rientrano quelli relativi alle attività costruttive ed alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Quindi sarà cura dell'appaltatore la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l'esecuzione consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere (Determinazione del 31.01.2001, n° 4, dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP). Si rammenta anche che l'esecuzione delle opere è subordinata, ove richiesto e occorrente, a calcoli statici e di verifica relativamente al dimensionamento delle strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio, ai sensi della L. 1086/71 e s.m.i.

È a carico dell'Appaltatore pertanto la presentazione di tale documentazione redatta, presso gli Enti preposti, quali, a titolo di esempio, l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

37) Gli oneri derivanti dallo spostamento, smontaggio, ricollocazione e rimontaggio di tutti gli arredi presenti nelle aree oggetto dei lavori.

Durante e ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

38) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti rilasciate, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 37/2008, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 dello stesso Decreto, compresi gli elaborati grafici degli impianti riattivati.

39) Le richieste e l'ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPEL per gli ascensori o altri impianti.

40) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, dell'approvazione progetto e del collaudo da parte dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, compreso il pagamento dei relativi importi, dovuti secondo le vigenti tariffe al comando Provinciale VV.F., corrispondentemente alle attività soggette ed alle prestazioni richieste.

41) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere.

42) La presenza di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, dell'avvio degli impianti.

43) L'eventuale deposito presso il competente ufficio comunale della relazione e degli elaborati di cui all'art. 28 della Legge 10/91.

b) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:

- 1) Gli oneri relativi all'esecuzione di scavi d'indagine per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS. di cui alla precedente lettera A) punto 16 del presente articolo non previsti nel Programma

31

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



Indicativo e nel Programma Operativo dell'Impresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziati.V.A. dell'Impresa nel numero e nell'ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori e saranno compensate con i prezzi di cui agli allegati A e B ed in mancanza di questi, con i prezzi di contratto.

2) La eventuale bonifica da ordigni esplosivi subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all'Impresa per le particolari modalità di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti gli oneri di cui sopra compensati con i prezzi di cui agli elenchi allegati al presente Capitolato. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all'Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente la bonifica stessa.

3) A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l'uso non corretto e comunque ordinate dalla D.L. Per quanto riguarda in particolare i ripristini stradali per canalizzazioni eseguite da Aziende di PP.SS., saranno valutati con i prezzi contrattuali aumentati del 15%. Ove occorra effettuare una guardiana (anche notturna e festiva) sui cavi lasciati a cielo aperto dalle Aziende di cui sopra, l'importo dei lavori di ripristino dei cavi, come sopra valutato, e limitatamente al solo tratto di cavo aperto, sarà ulteriormente aumentato del 40%.

4) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell' appalto, ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura.

5) Obblighi dell'Impresa in caso di emergenza:

6) L'Impresa stessa all'atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla D.L. l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti verranno stabiliti o con prezzi da concordare o, in difetto, mediante rimborso dei costi effettivi, aumentati dell'aliquota per spese generali ed utili d'Impresa.

7) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zona interessata dall' appalto sempreché lo richiedano, ad insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere, escluso quello di cui al presente appalto, esistenti nella zona medesima.

Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 30, punto 1.6.

ART. 26

OCCUPAZIONE DI SUOLO

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall' appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.

Il progettista

L'Impresa

Il Responsabile del Procedimento



Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

ART. 27

RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.

Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.

ART. 28

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 10 del presente Capitolato.

La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Amministrazione.

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti, di eventuali danni alle canalizzazioni PP.SS. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

"L'impresa si impegna, senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla Deliberazione C.C. 126/1996, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.

L'impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale ha stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile.

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad "insindacabile giudizio dell'Amministrazione."

Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore a 12.911,42 Euro, dipendenti o comunque connesse con l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l'Appaltatore è obbligato ad aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

L'Appaltatore si obbliga ad intervenire all'udienza avanti il Conciliatore e nel caso non vi abbia partecipato, ad accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra Roma Capitale e il cittadino istante.

Nel caso che l'Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto pena l'inefficacia del diniego esplicitato.

L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro Roma Capitale, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Capitolina, tutte le spese a quest'ultima addebitate.

S'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di Roma Capitale.

Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

ART. 29 PENALITA'

1) Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato Speciale

1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti

Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall'art. 11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:

a) Violazione della normativa di cui all'art. 11 punto 1 - 2° paragrafo:

- o penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.600,00 per ciascuna infrazione;

b) Ritardo rispetto ai termini indicati all'art.11 punto 1 - 6° paragrafo - lett. b), c), g):

- o per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0.03% (trenta euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

c) Inadempienza di cui all'art. 11 punto 1 - 4° paragrafo:

- o Penale pari al 5% dell'intero corrispettivo dell'appalto.

d) Ritardo rispetto al termine di cui all'art. 11 punto 2 - lett. a):

- o penale giornaliera pari allo 0,1% (cento euro per ogni centomila) riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

e) Ritardo rispetto al termine di cui all'art.11 punto 2 – lett. b), c) e art. 13, 12° paragrafo:

- o penale giornaliera pari allo 0,05% (cinquanta euro per ogni centomila) riferito all'importo contrattuale dell' appalto.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da Roma Capitale per gli acconti periodici.

L'applicazione della penale non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del relativo contratto.

1.2) Violazione della normativa antimafia

a) Violazione normativa di cui all'art. 12, 3° paragrafo:

- o penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto;

1.3) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori

a) Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori:

- o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% (trenta euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale dell' appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

b) Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all'art. 14:

- o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% (trenta euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale dell' appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

c) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all'art. 14:

- o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,05% (cinquanta euro per ogni centomila) riferito all'importo dell' appalto.

d) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal Programma Operativo di cui all'art.14:

- o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,03% (trenta euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale dell' appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

e) Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui all'art. 14:

- o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% (cento euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale dell' appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

f) Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all'art. 16:

- o applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% (cento euro per ogni centomila) riferito all'importo del contratto.

Qualora l'ammontare dei ritardi sopra riportati superi, senza accettabile motivo, il valore di 90 giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'art. 23:

- o per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

1.5) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

a) Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all'art. 25

- o per l'infrazione è prevista una penale pari al 0,1% (cento euro per ogni centomila) dell'importo contrattuale d' appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione. La penale non potrà comunque essere inferiore a € 516,00.
- o per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento





1.6) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall'art. 26:

- o per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall'art. 26 si darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto 2 del presente articolo.
- o per inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 20 della lett. a) dell'art. 26, sarà applicata una penale non inferiore a € 500,00 oltre la sanzione amministrativa di cui all'art. 21 del nuovo codice della Strada;
- o per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 28 dell'art. 26, verrà effettuata in contabilità una detrazione pari a € 250,00 per ogni giorno di mancata fornitura dell'autovettura;

2. Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale.

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione, saranno passibili di penalità.

Le penalità applicate varieranno da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1000,00.

In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

ART. 30

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

L'Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art.108 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Appaltante entro il termine di 10 giorni dalle ingiunzioni stesse, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le seguenti modalità: all'Appaltatore saranno contestati gli addebiti per raccomandata con avviso di ricevimento o per atto di messo comunale e sarà prefisso un termine, non minore di 10 giorni e non maggiore di 20, per presentare le sue deduzioni.

Scaduto il termine, l'Amministrazione Comunale, tenute presenti le eventuali deduzioni presentate dall'Appaltatore, deciderà sulla risoluzione del contratto.

In seguito alla notifica della Determinazione di risoluzione si procederà alla constatazione delle opere o forniture eseguite, in contraddittorio o alla presenza di due testimoni, anche agenti comunali, che firmeranno i documenti conclusivi, e si farà luogo al pagamento del loro ammontare alle condizioni del presente Capitolato Speciale, esclusa ogni indennità, sempreché l'Amministrazione non abbia ragione di rivalersi anche su questo ammontare per risarcirsi dei danni.

L'Amministrazione avrà pure il diritto di ordinare l'esecuzione d'ufficio. L'ufficio competente, comunicata all'Appaltatore la deliberazione di eseguire d'ufficio i lavori, procederà senza indugio all'esecuzione degli

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



stessi, valendosi di altro Appaltatore comunale o di qualunque altro imprenditore o di operai di sua fiducia. I prezzi delle forniture e dei lavori eseguiti d'ufficio potranno essere maggiori di quelli netti del contratto di appalto, restando la differenza di spesa, inerente a tale modalità di esecuzione dei lavori, a carico dell'Appaltatore. L'importo sarà detratto:

1. dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;
2. dalle ritenute a garanzia;
3. dalla cauzione;
4. dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dallo stesso Appaltatore.

Quando tutte queste garanzie risultassero insufficienti, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi nei modi di legge.

Qualora non sia intervenuto un contratto per l'esecuzione d'ufficio di tutte le opere, l'Appaltatore potrà essere rimesso nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori.

L'Appaltatore dovrà però rispettare i contratti parziali che l'Amministrazione avesse stipulati.

ART. 31

COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA - CESSIONE DI CREDITO

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187, l'Amministrazione provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Appaltatore.

Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all'art. 128 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l'aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 575/65 e successive modificazioni. Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l'approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996, ove ricorra cessione di credito l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.

ART. 32

CONTROVERSIE

a) Riserve

Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all'art. 191 del D.P.R. 207/2010. Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

Con apposito atto, l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



b) Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente è quello di Roma.

ART. 33

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011

Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura– U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21 luglio 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali; le verifiche e le cautele antimafia sono estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a ROMA CAPITALE – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di ROMA CAPITALE comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

ART. 34

TARIFFA PREZZI

Tutti i lavori eseguiti con il presente appalto saranno valutati in base alla nuova tariffa prezzi dei LL.PP. 2012 approvata con Deliberazione della giunta Regionale n. 412 e del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013 (Del. G.C. n. 197 del 05.05.2013) ed in base al documento Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Inoltre, per le lavorazioni che non trovano riscontro nel prezzario e nell'Elenco Prezzi allegato, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:

- a) desumendoli dalla tariffa dei prezzi di cui sopra;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta desunti dall'eleco prezzi.

I nuovi prezzi in corso d'opera sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Non si applica l'aumento del 30% contenuto nel Tariffario prezzi alla voce "Avvertenze Generali – Modalità di Applicazione".

Non si applica l'aumento del 30% per i lavori eseguiti in orari notturni.

A tutti i prezzi come sopra definiti, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara; essi sono comprensivi di tutti gli oneri, anche per quanto attiene all'adeguamento alle disposizioni dei piani di sicurezza.

ART. 35

NUOVI PREZZI

Per necessità di progetto si è proceduto alla formazione di nuovi prezzi, secondo l'analisi prevista dal modello apposito ricompreso nella Tariffa dei LL.PP. 2012 della Regione Lazio, approvata con Deliberazione della giunta Regionale n. 412 e del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013 (Del. G.C. n. 197 del 05.05.2013), con riferimento ai prezzi elementari di fornitura, materiali, mano d'opera, noli e trasporti, spese generali (15,00%) ed utile d'impresa (10,00%), alla data di formulazione dell'offerta desunti dall'eleco prezzi.

Si elencano di seguito tali nuovi prezzi:

NP 1 – ELEMENTO DI ARREDO URBANO - descrizione della voce:

Fornitura e messa in opera di elemento per arredo urbano di paesaggio tipo "Escofet Lungomare A", dim. m 4,00x2,00x0,90 cm / 3000 kg.

Elemento in conglomerato cementizio armato colato, colore a scelta della D.LL., mordenzato con acido ed impermeabilizzato.

Elemento a libera installazione, semplicemente appoggiato a terra.

Il luogo di posa sarà indicato dalla D.LL.

È compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

U.M.: cadauno prezzo unitario: € 7.231,33

NP 2 – ELEMENTO DI ARREDO URBANO - descrizione della voce:

Fornitura e messa in opera di elemento per arredo urbano di paesaggio tipo "Escofet Boomerang", dim. 238 x 252 x 42 cm / 1850 kg.

Elemento in conglomerato cementizio armato colato, colore a scelta della D.LL., mordenzato con acido ed impermeabilizzato.

Elemento a libera installazione, semplicemente appoggiato a terra.

Il luogo di posa sarà indicato dalla D.LL.

È compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

U.M.: cadauno prezzo unitario: € 2.946,47

Il progettista

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento



NP 3 – ELEMENTO DI ARREDO URBANO - descrizione della voce:

Fornitura e messa in opera di elemento per arredo urbano di paesaggio tipo "Escofet Km.0", dim. 120 x 50 x 50 cm / 565 kg.

Elemento in conglomerato cementizio armato colato, colore a scelta della D.LL., mordenzato con acido ed impermeabilizzato.

Elemento a libera installazione, semplicemente appoggiato a terra.

Il luogo di posa sarà indicato dalla D.LL.

È compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

U.M.: cadauno prezzo unitario: € 962,42

NP 4 – ERBA SINTETICA - descrizione della voce:

Descrizione della voce: Fornitura e messa in opera, compresi gli sfridi, di erba sintetica in rotoli tipo "Fieldturf EasyTurf Pradera 37/17", costituita da: filato di colore verde composto in polietilene mono filato dritto, numero filati 7.200 + 10%, spessore 150 microns, numero filati: 8; filato di colore verde/sabbia composto in polietilene mono filato testurizzato, numero filati 4.400 + 10%, numero filati: 8; caratteristica del ciuffo: dritto, passo 5/8° + 9.525 mm, mucchio di altezza 37 mm + 5% , numero di inserzioni 17 + 10%, punti al m2 17.848 + 10%, passo del filato 1.769 + 10 %; caratteristica del primario: primario principale costituito in polipropilene stabilizzato u. v., natura: tessuto, peso unitario: 165g/m2, rivestimento in lattice, sistemi di fissaggio, giunzioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresa ogni certificazione e garanzia ufficiale.

U.M.: Mq prezzo unitario: € 45,35

NP 5 – RECINZIONE METALLICA - descrizione della voce:

Fornitura e messa in opera di recinzione di produzione industriale Tipo "Acumina", costituita da pannelli modulari standard, a profili verticali tubolari rastremati tronco-conici in sommità, altezza variabile a secondo delle richieste della D.L. , larghezza 1992 mm, diametro profili Ø 20 mm – sp. 2 mm, interasse profili 117 mm. Correnti orizzontali, superiore ed inferiore del pannello, in profilato ad U 25x50x25x2 mm – sp. 2mm, dotati di piastrina forata per l'aggancio alle piantane. La recinzione completa è composta in acciaio S 235 JR UNI EN 10025, zincata a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 ed UNI EN ISO 14713, verniciata con poliesteri di colore Verde RAL 6005 o altri colori della tabella RAL a discrezione della D.LL., sistema di fissaggio con bulloni antifurto TTQST M10x30 inox, con piantane in piatto 60x7, completa di cancelli a battente ad un'anta, due ante, scorrevoli, cancelli carrabili o pedonali e di servizio, senza alcun aumento di prezzo.

I cancelli dovranno essere completi di ferramenta, cerniere, serrature e lucchetti mono chiave e sistema anti caduta di sicurezza, con obbligo di marcatura derivante dal Regolamento UE 305/2011 e marcatura CE.

U.M.: Mq prezzo unitario: € 165,00

A tutti i prezzi come sopra definiti, sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara; essi sono comprensivi di tutti gli oneri, anche per quanto attiene all'adeguamento alle disposizioni dei piani di sicurezza.

"Per accettazione espressa di quanto previsto dal Capitolato Speciale e Generale, a norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente gli articoli del presente Schema di Contratto - Capitolato Speciale".

Il progettista

Municipio IV
Via di Scorticabove, 77 – 00158 Roma
Telefono +39 06 69605801/802 Fax +39 06 699605804
www.comune.roma.it

L'impresa

Il Responsabile del Procedimento

Punz, Ing.
Stefano Fusco